

# ARCHIVIO DI STATO DI PESARO – URBINO

## ELENCO DEI CANONI E CORRISPETTIVI PER LE RIPRODUZIONI

### A.1 RIPRODUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

#### Riproduzioni in ogni caso libere e gratuite

Ai sensi dell'art. 108 comma 3-bis del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, sono **in ogni caso libere e gratuite** se svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (articolo 108, comma 3-bis, del Codice) le seguenti attività:

- la *riproduzione* di beni culturali, diversi dai beni archivistici, sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi all'interno degli istituti della cultura;
- la *divulgazione* con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
- Analogamente, sono da considerarsi libere – in quanto finalizzate a “studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale” ai sensi del citato articolo 108, comma 3-bis, del Codice – le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (c.d. open access) in quanto prive di un prezzo di copertina.

Si specifica che sono gratuite:

- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
- le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;



- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell'ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa.

### **Riproduzioni eseguite in sala di studio con mezzi propri**

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni *eseguite* da:

- privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da
- soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione.

**In entrambi i casi, è necessario che la riproduzione sia attuata senza scopo di lucro** (articolo 108, comma 3 del Codice).

Le riproduzioni con mezzi propri si possono effettuare con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i documenti. *“Occorre poi prestare particolare attenzione, come prescrive la legge, a che i documenti non vengano esposti, all’atto della loro riproduzione, a sorgenti luminose o che dette riproduzioni avvengano con l’utilizzo di stativi o treppiedi. Non è pertanto consentita la riproduzione di documenti mediante l’uso, da parte degli utenti, di scanner portatili o a penna, nonché di flash o altre fonti luminose portatili”* (Circolare Direzione Generale Archivi n. 33 del 07/09/2017).

Si avverte che i documenti già digitalizzati sono esclusi da questa modalità di fotoriproduzione.

La riproduzione di un fondo o serie archivistica integrale deve essere autorizzata.

L'utente è tenuto a depositare copia digitale della riproduzione all'Istituto.

Nel caso di riproduzione di documenti da banche dati create dall'Amministrazione, i richiedenti sono sempre tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione, anche nei casi di riproduzione per fini di studio, per motivi personali o per finalità di valorizzazione.

Le spese per lavori di fotoriproduzione e di spedizione devono essere saldate in anticipo.

Sono esenti da qualsiasi pagamento gli uffici e gli istituti del Ministero della Cultura.

Le domande di fotoriproduzione devono essere compilate su appositi moduli con scrittura chiara e leggibile, indicando esattamente le unità archivistiche richieste e, dove esista, la numerazione moderna delle carte, nonché il numero totale delle carte da foto-riprodurre e gli scopi per i quali viene richiesta la riproduzione (uso studio, pubblicazione o amministrativo). L'incaricato preposto al servizio può non autorizzare la riproduzione di documenti, qualora la ritenga dannosa per lo stato di conservazione dei documenti stessi.

## **LABORATORIO DI FOTORIPRODUZIONE**

L'Archivio di Stato di Pesaro è dotato di una sezione di fotoriproduzione. Le richieste di fotoriproduzione si accettano dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 18,30 – il sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,00 - previo pagamento degli importi relativi.



Per richiedere fotocopie o riproduzioni digitali bisogna rivolgersi al personale addetto alla Sala di Studio. I documenti da foto-riprodurre non devono essere estratti dal contenitore.

Gli inventari non editi e le tesi di laurea non possono essere riprodotti, salvo esplicita autorizzazione concessa dall'autore.

Le fotocopie sono consentite per i documenti sciolti, tenuto conto dello stato di conservazione. Il materiale documentario particolarmente delicato o non in perfetto stato di conservazione può essere solo fotografato e senza flash.

Vengono effettuate, inoltre, fotocopie dei volumi della biblioteca dell'Istituto. Per i libri della biblioteca si procede ad una valutazione secondo i singoli casi, in considerazione della legge sul diritto di autore (L. 248/2000) e l'eventuale preziosità del libro stesso.

Il lavoro di fotorigrafazione è svolto da personale interno addetto al servizio.

La riproduzione di un fondo o serie archivistica integrale deve essere autorizzata.

Per richiedere le riproduzioni è necessaria la compilazione dell'apposito modulo. La riproduzione tramite fotocopia o scansione non è consentita nei seguenti casi:

- documenti rilegati;
- pergamene;
- documenti facilmente deteriorabili o in cattivo stato di conservazione;
- carte topografiche e disegni;
- documenti di dimensioni superiori al formato A3.

Nel caso di riproduzioni eseguite dal Laboratorio di fotorigrafazione dell'Archivio di Stato si applicano le seguenti tariffe:

Tabella 1 – Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria

Macro prodotti	Colore	Formato	Metrica	Rimborso
Fotocopie	Bianco/nero	A4	A fotocopia	€ 0,15
		A3	A fotocopia	€ 0,30
	Colori	A4	A fotocopia	€ 0,50
		A3	A fotocopia	€ 1,00
Immagini digitali	Bianco/nero colore	Per il web (72 dpi)	A immagine	€ 5,00
Immagini digitali	Bianco/nero colore	Per la stampa (300ppi)	A immagine	€ 7,00

## A.2 RIPRODUZIONI A SCOPO DI LUCRO

Nel caso in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo che viene determinato moltiplicando la Tariffa unitaria di cui alla Tabella 1 (Rimborso per riproduzioni, sub colonna "Rimborso") per:

- un coefficiente differenziato in funzione dell'uso/destinazione delle riproduzioni, secondo quanto previsto dalla Tabella 2 (Uso/destinazione delle riproduzioni), salvo il caso di cui al n. 8, il cui valore va invece sommato; per
- un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo e massimo di riproduzioni su diverse classi dimensionali) o relativo alla tiratura (numero minimo e massimo di copie delle pubblicazioni per le quali si intende utilizzare le riproduzioni), secondo quanto riportato



nella Tabella 3 (Quantità/Tiratura delle riproduzioni– Prodotti editoriali online - Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive).

I coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia di riproduzione del bene (ad esempio, tiratura per le pubblicazioni, quantità per i prodotti derivati o c.d. gadget).

Nel caso in cui le riproduzioni siano già in possesso del soggetto che ne chiede solo il riuso, la tariffa unitaria di base da utilizzare per il calcolo del corrispettivo è fissata forfettariamente in euro 5,00, salvo che la Tabella 1 non preveda un rimborso più basso.

**Tabella 2 – Uso/destinazione delle riproduzioni**

Destinazione delle riproduzioni	Coefficiente
<b>1. Cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali cartacei (con tiratura superiore a 4000 copie) o distribuiti on line a pagamento</b>	1,5
<b>2. Esposizione temporanea su supporti tangibili diversificati</b>	3
<b>3. Esposizione a carattere permanente su supporti tangibili diversificati 4</b>	4
<b>4. Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive</b>	4
<b>5. Pubblicazioni in copertina</b>	5
<b>6. Altri volumi, pubblicazioni e riviste periodiche</b>	2
<b>7. Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere)</b>	minimo 3% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica da sommare al valore base
<b>8. Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio)</b>	i seguenti fattori sono da considerarsi minimi e da moltiplicare tra loro
-valore base	10
-campagne pubblicitarie realizzate da multinazionali	10
-campagna pubblicitaria solo via web	5
-campagna pubblicitaria su quotidiani e/o spazi pubblici	10
-campagna pubblicitaria con spot televisivi	10

**Tabella 3 – Quantità/Tiratura delle riproduzioni – Prodotti editoriali online - Proiezioni audiovisive e/o mostre**

Quantità (per prodotti commerciali)	Coefficiente
Fino a 1.000 pezzi	2,00
Da 1.001 a 2.000 pezzi	3,00
Da 2.001 a 4.000 pezzi	4,50
da 4.001 a 8.000 pezzi	6,00
Da 8.001 a 12.000 pezzi	7,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 pezzi vi è un coefficiente aggiuntivo pari a 0,5	



<b>Tiratura per prodotti editoriali cartacei diversi da quelli di cui alla Tabella 2, n. 1 Coefficiente</b>	
<b>Fino a 1.000 copie</b>	<b>2</b>
<b>Fino a 2.000 copie</b>	<b>3</b>
<b>Fino a 3.000 copie</b>	<b>4</b>
<b>Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1.000 copie si applica un coefficiente addizionale pari a 0,5</b>	
<b>Prodotti editoriali online diversi da quelli di cui alla Tabella 3, n. 1 Coefficiente</b>	
<b>Prodotti editoriali online diversi da quelli di cui alla Tabella 3, n. 1</b>	<b>2</b>
<b>Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive</b>	
	<b>Coefficiente</b>
	<b>4</b>

